

Verbale n. 5

Seduta del 13 luglio 2010

Il giorno 13 luglio 2010 alle ore 15,00 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 20718 dell'8 luglio 2010.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto
LOMBARDI Marco	Presidente	PDL - Popolo della Libertà	5 presente
FILIPPI Fabio	Vicepresidente	PDL - Popolo della Libertà	1 presente
VECCHI Luciano	Vicepresidente	Partito Democratico	4 presente
BARBATI Liana	Componente	Italia dei Valori - Lista Di Pietro	4 assente
BIGNAMI Galeazzo	Componente	PDL - Popolo della Libertà	3 presente
BONACCINI Stefano	Componente	Partito Democratico	2 presente
DEFRANCESCHI Andrea	Componente	Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.It	2 presente
FERRARI Gabriele	Componente	Partito Democratico	2 presente
MANFREDINI Mauro	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	4 presente
MEO Gabriella	Componente	Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi	2 presente
MONARI Marco	Componente	Partito Democratico	4 presente
MONTANARI Roberto	Componente	Partito Democratico	2 presente
MONTANI Daniela	Componente	Partito Democratico	2 presente
MORICONI Rita	Componente	Partito Democratico	2 presente
MUMOLO Antonio	Componente	Partito Democratico	2 presente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione di Centro	1 presente
PARIANI Anna	Componente	Partito Democratico	4 presente
POLLASTRI Andrea	Componente	PDL - Popolo della Libertà	2 presente
SCONCIAFORNI Roberto	Componente	Federazione della Sinistra	2 assente

Il consigliere Mario MAZZOTTI sostituisce per parte della seduta il consigliere Monari.

E'presente la Vicepresidente Assessore a "Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza" Simonetta Saliera.

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Soldati (Resp. Serv. Finanze e bilancio), Bellei (Serv. Finanze e bilancio), Cioffi (Resp. Serv. segreteria e affari generali della Giunta. Affari generali della presidenza. Pari opportunità), Cocchi (Dir. gen. Programmazione territoriale e negoziata, intese. relazioni europee e relazioni internazionali), Capodaglio (Resp. Serv. Politiche europee e relazioni internazionali), Zucchini (Dir. IBACN - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali), Cristofori (IBACN), Bargossi (Resp. Serv. Territorio rurale), Broccoli (Dir. gen. Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica), Celletti (Serv. Informazione A.L.).

Presiede la seduta: Marco LOMBARDI

Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Laura Sanvitale

Il presidente **LOMBARDI** dichiara aperta la seduta.

- Approvazione dei verbali n. 2 e 3 del 2010

La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 2 e 3 del 2010 relativi rispettivamente alle sedute del 22 e 29 giugno 2010.

- - - - -

- 119 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2012. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)
- 120 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10)

Relatore consigliere Luciano Vecchi

Il presidente **LOMBARDI** richiama l'iter dei progetti di legge di assestamento del bilancio 2010 e relativa finanziaria regionale, con l'illustrazione della vicepresidente della Giunta e la discussione generale svolte nella seduta del 29 giugno, la consultazione degli enti locali, delle istituzioni regionali, delle categorie economiche e delle associazioni iscritte all'albo compiuta dalla Commissione con l'udienza conoscitiva del 5 luglio, i pareri consultivi espressi dalle Commissioni assembleari II, III, IV e V per le materie di rispettiva competenza.

In tema di adempimenti procedurali, il vicepresidente **FILIPPI** propone, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, di nominare relatore di minoranza il presidente Marco **LOMBARDI**.

La Commissione concorda.

Il presidente **LOMBARDI** si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale, ai sensi dell'art. 91 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte dei consiglieri in sede di discussione generale e che la vicepresidente della Giunta dichiara di intervenire, per l'eventuale illustrazione degli emendamenti, al momento della discussione dei singoli articoli, il presidente invita la Commissione a procedere all'esame del testo, sulla base dei documenti di lavoro predisposti dalla segreteria e inviati contestualmente alla convocazione (*v. allegati*), con l'indicazione degli emendamenti presentati dall'esecutivo regionale.

- 119 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2012. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)

Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 16 voti a favore (PD), 14 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.

Art. 2 Cartografia regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 16 voti a favore (PD), 2 contrari (M5S), 12 astenuti (PDL, LN).

Entra il consigliere Monari.

Art. 3 Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, M5S), nessun contrario, 12 astenuti (PDL, LN).

Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche (*emendamento n. 1 della Giunta regionale*)

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD), nessun contrario, 14 astenuti (PDL, LN, M5S) all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Art. 4 bis (*che diventa art. 5*) Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa (*emendamento n. 2 della Giunta regionale*)

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD), nessun contrario, 14 astenuti (PDL, LN, M5S) al nuovo articolo.

Art. 5 (*che diventa art. 6*) Fondo per la mobilità al servizio delle fiere

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD), 14 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.

Art. 6 (*che diventa art. 7*) Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (PD), 6 contrari (LN, M5S), 8 astenuti (PDL).

Entrano i consiglieri Bignami e Meo.

Art. 7 (che diventa art. 8) Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

Il consigliere **FILIPPI** chiede chiarimenti sull'aumento di Euro 1.996.900,00; in particolare, chiede quali sono le città beneficiarie e qual era la cifra inizialmente prevista.

La vicepresidente **SALIERA** precisa che si tratta di risorse destinate a livello regionale all'Azienda di promozione turistica (APT) e ricorda che l'articolo è stato esaminato in V Commissione alla presenza dell'assessore al turismo.

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 2 contrari (M5S), 15 astenuti (PDL, LN).

Art. 8 (che diventa art. 9) Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SEL-V, LN, M5S), nessun contrario, 11 astenuti (PDL).

Art. 9 (che diventa art. 10) Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a. (emendamento n. 3 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN), 2 astenuti (M5S) all'articolo così sostituito.

Entrano i consiglieri Bonaccini e Mumolo.

Art. 10 (che diventa art. 11) Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa

Il consigliere **FILIPPI** chiede quali sono i beneficiari.

La vicepresidente **SALIERA** sottolinea che si tratta di un sistema di garanzia tra Regione, Comune e Provincia e garante è la Prefettura. Il collettore delle risorse è la Provincia e attraverso una commissione di garanzia in accordo con la Prefettura viene stilato un elenco di soggetti beneficiari. In fase di consuntivo e di monitoraggio si potrà stabilire chi effettivamente fruisce di tale sistema.

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SEL-V, M5S), nessun contrario, 15 astenuti (PDL, LN).

Art. 11 (che diventa art. 12) Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 12 (che diventa art. 13) Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

Il consigliere **FILIPPI** chiede l'indicazione dei progetti.

La vicepresidente **SALIERA** sottolinea che si tratta di risorse che concernono programmi già individuati. Pur non potendo al momento indicare le città e la tipologia dei programmi, di pertinenza dei singoli assessorati, precisa che è già intervenuta una discussione approfondita per materia in III Commissione su tali argomenti.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 13 (che diventa art. 14) Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge regionale n. 24 del 2009)

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 14 (che diventa art. 15) Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" – Forlì

Il consigliere **POLLASTRI** in dichiarazione di voto esprime la propria contrarietà. Sollecita inoltre la Giunta a valutare la situazione degli aeroporti regionali, tenuto anche conto del reale traffico aereo. Esprime infatti il timore che la Regione possa stanziare risorse per un aeroporto che non ha molte prospettive.

Anche il consigliere **DEFRANCESCHI** dichiara il proprio voto contrario. Ribadisce la propria contrarietà a tenere in vita "morti viventi", quali l'aeroporto di Forlì e altri, e sollecita la Giunta a prevedere una pianificazione del trasporto anche aereo che miri a indicare Bologna come unico centro. Occorre a suo avviso una riflessione complessiva circa la reale utilità di tali aeroporti, società connesse e relativo personale. Aggiunge che si assiste a un campanilismo esagerato che tenta di giustificare il bisogno da parte di ogni provincia di infrastrutture per il trasporto aereo, con evidenti ripercussioni sui bilanci. Il continuo sostentamento agli aeroporti dimostra, a suo avviso, questa tesi.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 13 contrari (PDL, M5S), 4 astenuti (LN).

Art. 14 bis (che diventa art. 16) Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009 (emendamento n. 4 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 43 voti a favore (PD, SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.

Art. 15 (che diventa art. 17) Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SEL-V, LN), nessun contrario, 13 astenuti (PDL, M5S).

Art. 16 (che diventa art. 18) Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.

Esce la consigliera Pariani.

Art. 17 (che diventa art. 19) Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

Il consigliere **POLLASTRI** manifesta preoccupazione per il settore sanitario, poiché le spese sono molto elevate. Esprime forti perplessità e dichiara il proprio voto contrario.

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.

Art. 18 (che diventa art. 20) Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 19 (che diventa art. 21) Edilizia universitaria

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 20 (che diventa art. 22) Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

La Commissione esprime parere favorevole con 37 voti a favore (PD, SEL-V, PDL, LN), nessun contrario, 2 astenuti (M5S).

Art. 21 (che diventa art. 23) Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.

Art. 22 (che diventa art. 24) Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 23 (che diventa art. 25) Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto.

Art. 24 (che diventa art. 26) Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto.

Art. 25 (che diventa art. 27) Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 26 (che diventa art. 28) Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 27 (che diventa art. 29) Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN), 2 astenuti (M5S).

Art. 28 (che diventa art. 30) Modifica alla legge regionale n. 42 del 1995

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto.

Art. 28 bis (che diventa art. 31) Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000 (emendamento n. 5 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.

Art. 28 ter (che diventa art. 32) Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000 (emendamento n. 6 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL-V, PDL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 (che diventa art. 33) Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (PD, SEL-V, PDL), nessun contrario, 6 astenuti (LN, M5S).

Art. 30 (che diventa art. 34) Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 30 bis (che diventa art. 35) Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003 (emendamento n. 7 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) al nuovo articolo.

Art. 30 ter (che diventa art. 36) Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004 (emendamento n. 9 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) al nuovo articolo.

Art. 31 (che diventa art. 37) Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S).

Art. 31 bis (che diventa art. 38) Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009 (emendamento n. 8 della Giunta regionale)

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 17 contrari (PDL, LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 31 ter (che diventa art. 39) Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010 (emendamento proposto dalla Giunta regionale in Commissione "Politiche economiche")

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 17 astenuti (PDL, LN, M5S) al nuovo articolo.

Art. 32 (che diventa art. 40) Copertura finanziaria

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SEL-V, M5S), nessun contrario, 15 astenuti (PDL, LN).

Art. 33 (che diventa art. 41) Entrata in vigore

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SEL-V, M5S), nessun contrario, 15 astenuti (PDL, LN).

- - - - -

120 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10)

Art. 1 Stato di previsione delle entrate (emendamento n. 1 della Giunta regionale)

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN), 2 astenuti (M5S) all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Art. 2 Stato di previsione delle spese (emendamento n. 2 della Giunta regionale)

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 15 contrari (PDL, LN), 2 astenuti (M5S) all'emendamento suddetto e all'articolo così modificato.

Entra la consigliera Noè.

Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).

Art. 4 Mutui e prestiti

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).

Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).

Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).

Art. 7 Bilancio pluriennale

La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (PD, SEL-V), 16 contrari (PDL, LN, UDC), 2 astenuti (M5S).

Art. 8 Entrata in vigore

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SEL-V, M5S), 16 contrari (PDL, LN, UDC), nessun astenuto.

Il presidente **LOMBARDI** invita quindi la vicepresidente della Giunta ad illustrare il punto successivo all'ordine del giorno, riguardante il monitoraggio delle consulenze.

- - - - -

- Informazione sui documenti consuntivo 2009 e previsione del fabbisogno 2010 degli incarichi di prestazioni professionali della Giunta regionale (articolo 12, comma 2, lettere b) e a) della legge regionale n. 43 del 2001)

La vicepresidente **SALIERA** ricorda la disciplina prevista dall'art. 12 della legge regionale n. 43 del 2001 secondo la quale la Giunta regionale è tenuta ad informare la Prima Commissione in relazione al documento consuntivo delle consulenze per l'anno precedente (in questo caso monitoraggio 2009) e alla deliberazione sul fabbisogno degli incarichi di prestazioni professionali delle direzioni generali della Giunta per l'anno di riferimento (il 2010), dove sono specificati gli obiettivi, le motivazioni, le tipologie e le risorse assegnate e stimate.

Richiama la documentazione fornita ai consiglieri (v. *atti*) e precisa che relativamente al consuntivo, per quanto riguarda il 2009, dalle tabelle si evince la differenza tra il programmato e l'effettivo impegnato. Entrambe le voci rappresentano risorse che, nel corso degli anni, sono sempre diminuite. Infatti, quanto alla programmazione, si assiste per gli anni 2005-2009 ad una diminuzione pari al 75,70%. Relativamente all'impegnato, invece, si ha una riduzione del 61,52%.

Anche la suddivisione delle risorse programmate per tipo di finanziamento, quindi tra Regione, Stato e UE, ha registrato un calo costante. Le risorse regionali dal 2005 sono sempre state in calo, fino ad arrivare all'anno 2009 con una diminuzione pari al 65,08%. Le somme programmate dallo Stato hanno avuto picchi di incremento dal 2005 al 2007, poi sono diminuite dal 2007 al 2009, con una minore spesa rispetto al 2005, pari al 36,82%.

Le risorse della UE dal 2005 al 2009 si sono dimezzate, da 800 mila euro a 400 mila euro.

Nell'atto deliberativo di programmazione, poi, si evince che tra il programmato 2010 e quello 2009 vi è stato un calo ulteriore pari al 31,9%.

Chiarisce infine la procedura relativa agli incarichi di prestazioni professionali: i direttori generali consegnano le stime dei fabbisogni all'ufficio del Gabinetto di Presidenza, il quale valuta la coerenza delle richieste rispetto ai principi stabiliti dalla deliberazione n. 607 del 2009, che stabilisce le modalità e i requisiti per la stipula del contratto di lavoro autonomo, oltre che i criteri per la corrispondenza con la programmazione delle spese. I singoli atti di incarico sono poi trasmessi per conoscenza alla Prima Commissione. E già a partire dal 2007 la Regione ha provveduto in materia a garantire la massima trasparenza sul sito *web* tramite una apposita banca-dati *on line*.

Escono i consiglieri Bignami, Filippi e Monari.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** chiede quale dettaglio di informazione viene fornito sul *web* per le consulenze, in particolare se sono pubblicati il *curriculum*, la tipologia di incarico e il risultato ottenuto dal mandato.

La vicepresidente **SALIERA** precisa che si dà conto dei nominativi dei singoli incaricati, della cifra impegnata. La banca dati ordinata per direzione generale contiene l'indicazione dei progetti finanziati con risorse regionali, statali e comunitari. Le cifre pubblicate si riferiscono al dato dell'impegnato del singolo soggetto sul rispettivo oggetto programmato.

La Commissione prende atto dell'informazione svolta.

- - - - -

- 112 - Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Intesa di collaborazione interregionale tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Aquitania (Repubblica Francese) in materia di Istruzione e formazione professionale, giovani, Economia e cooperazione tra le Imprese, Innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, Cultura, Sport e turismo, Protezione dell'ambiente (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 10 06 10)

Il presidente **LOMBARDI** informa preliminarmente sulla disciplina delle intese tra Regione ed Enti territoriali interni ad altro Stato che, in attuazione dell'art. 13 dello Statuto (attività di rilievo internazionale della Regione), è prevista dalla legge regionale n. 16 del 2008, in particolare dall'art. 17.

CAPODAGLIO illustra l'intesa in esame, siglata nel febbraio del 2010. L'Aquitania è una delle tre regioni francesi con le quali la Regione condivide l'ufficio di Bruxelles. Precedentemente alla formalizzazione dell'intesa vi è stata una lunga collaborazione informale. Si prevedono azioni comuni nei settori dell'istruzione e formazione professionale, dei giovani, dell'economia e cooperazione tra imprese, dell'innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, della cultura, dello sport e turismo, della protezione dell'ambiente. Si tratta di uno schema ormai consolidato tra Regioni e Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio che prevede un piano di attività annuale. L'intesa non prevede finanziamenti aggiuntivi, ma è solo orientativa della normale programmazione regionale.

Il consigliere **MANFREDINI** chiede delucidazioni in merito alle risorse regionali stanziare per tale collaborazione.

Il consigliere **VECCHI** sottolinea che si tratta della formalizzazione di una cooperazione che di fatto sussiste già da tempo. L'intesa è finalizzata ad uno scambio di buone pratiche, oltre che ad una maggiore facilità di accesso ai finanziamenti dell'Unione europea da parte della Regione Emilia-Romagna unitamente ad altre Regioni con le quali la stessa Regione è in rete. Chiede di svolgere in una prossima seduta un'apposita informazione in materia, al fine di avere un quadro complessivo della rete dei rapporti internazionali della Regione.

Il consigliere **POLLASTRI** concorda con la proposta avanzata, in quanto una ricognizione delle iniziative in atto sarebbe utile per poter offrire ai nuovi consiglieri uno strumento di lettura completo ed aggiornato, nella complessità dei rapporti di collaborazione con le altre Regioni dell'Unione europea.

CAPODAGLIO si dichiara disponibile ad offrire l'informazione richiesta già dalla prima seduta utile. Precisa inoltre che la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 210 del 2009, con la quale è stato approvato il piano triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna 2009-2011, fornisce già un primo orientamento.

Ribadisce che le intese non prevedono finanziamenti aggiuntivi, ma sono orientativi della programmazione dei vari settori regionali nel campo delle politiche giovanili, culturali e nella partecipazione ai programmi cofinanziati dall'Unione europea. Si tratta pertanto di un'indicazione alla Giunta regionale di tener conto di questa opportunità di collaborazione all'atto della programmazione degli ordinari strumenti.

La Commissione esprime parere favorevole con 18 voti a favore (PD, SEL-V), nessun contrario, 14 astenuti (PDL, LN, M5S, UDC).

- - - - -

- 170 - Proposta recante: "Approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2009 dell'IBACN della Regione Emilia-Romagna. Proposta all'Assemblea legislativa" (delibera di Giunta n. 815 del 21 06 10)

Il presidente **LOMBARDI** cede la parola al direttore dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna dott. Zucchini e alla dott.ssa Cristofori per l'illustrazione.

CRISTOFORI illustra il provvedimento.

Il rendiconto consuntivo dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2009 ha evidenziato un aumento dell'avanzo di amministrazione, dovuto in parte alle assegnazioni avvenute a fine anno da parte della Regione. elenca le varie voci: la somma di € 517.523,40 relativa a progetti specifici, l'importo di € 44.021,43 relativo al fondo conservazione natura 2009 e lo stanziamento di € 51.648,38 per la tutela degli esemplari arborei monumentali 2009. Aggiunge altresì che la necessità da parte dell'Istituto di aggiornare le procedure esistenti per adeguarle alle nuove norme in materia di acquisizione di beni e servizi ha reso impossibile l'assunzione degli impegni di spesa relativi agli interventi di censimento, inventariazione, catalogazione di cui alla legge regionale n. 18 del 2000 in materia di biblioteche, archivi e musei, per i quali sono in corso procedure di gara che richiedono tempi molto dilatati.

Sottolinea che, seppure con risvolti diversi, analoghe ragioni hanno determinato un consistente aumento dei residui attivi. Gli importi relativi ai finanziamenti dei progetti speciali e della legge regionale n. 18 del 2000 sono stati posti nel bilancio dell'IBACN a seguito di atti formali regionali, ma non sono stati ancora erogati in quanto gli interventi sono parzialmente in programmazione e in svolgimento. Aggiunge altresì che non sono stati ancora richiesti i finanziamenti relativi a progetti affidati dalla Regione, avviati alla fine dell'anno 2009 e ancora in corso per un ammontare complessivo di € 587.000,00.

Anche i residui passivi hanno registrato un leggero aumento, poiché molte fatture sono pervenute a fine anno, oltre i termini utili per consentire l'espletamento dell'intero procedimento previsto per la liquidazione. Sottolinea che attualmente rispetto all'ammontare complessivo dei residui passivi pari a € 2.744.150,21 sono stati pagati € 1.239.874,65. Rammenta lo sforzo compiuto in tal senso, in ragione

dell'iter burocratico previsto per i pagamenti che richiede l'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L'avanzo di cassa, invece, ha subito una netta diminuzione pari a €1.363.844,41: se alla data del 31.12.2008 si registrava una somma pari a €3.0154.090,59, alla data del 31.12.2009 l'importo indicato è pari a €1.651.246,18.

Relativamente alle entrate, segnala che gli accertamenti recano la somma complessiva di €5.635.472,58 (al netto delle partite di giro), così ripartita: €1.300.000,00 per contributo ordinario di funzionamento, €4.006.015,21 a titolo di contributo della Regione per attività finalizzate, tra le quali la gestione prevista dalla legge regionale 18 del 2000 in materia di musei, biblioteche e archivi, €321.607,43 per contributi da enti diversi, €8.006,44 a titolo di rimborsi e proventi derivanti dalle attività dell'Istituto. Gli interessi attivi di tesoreria recano l'importo pari a €17.843,50. Di tali accertamenti ne sono stati riscossi €1.969.014,22, mentre l'importo di €3.684.458,36 è stato posto tra i residui attivi nell'esercizio 2009.

Relativamente alle spese, aggiunge che sono stati effettuati impegni per €4.986.380,18, sempre al netto delle partite di giro, di cui l'importo di €2.521.602,36 è stato pagato, mentre il residuo pari a €2.464.777,82 è stato accertato tra i residui passivi da trasferire nell'esercizio 2010.

Nel conto generale del patrimonio, si riscontra un aumento dell'attivo pari a €1.334.844,13 dovuto prevalentemente all'aumento dei residui attivi. Sottolinea che l'aumento dei residui passivi ha contribuito a un aumento del passivo patrimoniale pari a €456.844,86. Pertanto il risultato di gestione evidenzia un aumento del patrimonio pari a €877.999,27.

Il consigliere **MANFREDINI** chiede delucidazioni in ordine all'avanzo vincolato ai progetti finanziati dalla Regione. Pone inoltre l'ulteriore quesito circa la voce alienazione di beni patrimoniali pari a €5.000.000,00, e in particolare sollecita una risposta al fine di conoscere quale vendita sia stata effettuata per la somma di €2.500.000,00. Sottolinea infine la mancanza di indicazione della spesa relativa al personale.

ZUCCHINI chiarisce che l'avanzo vincolato è strettamente legato alla gestione della legge regionale 18 del 2000. Tale legge stanziava annualmente, a titolo di interventi diretti per l'Istituto, mediamente l'importo di €2.000.000,00.

L'iter procedurale prevede che l'Istituto presenti alla Giunta una proposta entro maggio, e che la Giunta adotti il piano entro l'estate, consentendo l'operatività a settembre. Il piano ha una durata triennale, si ha un cumulo medio di due annualità, pertanto l'avanzo di amministrazione è dovuto alla sovrapposizione di piani annuali. Sottolinea che il peggioramento della situazione è imputabile all'avvenuta ristrutturazione della modalità operativa dell'Istituto imposta dalle ultime normative in materia di acquisizione di beni e servizi.

Aggiunge che all'agenzia regionale IntercentER sono state consegnate gare per un valore di 1 milione di euro, che possono essere prorogate per un triennio complessivo.

Relativamente ai costi del personale, poi, chiarisce che l'Istituto non indica tale voce in bilancio, perché, al pari di intercenter, Agrea e Agenzia di Protezione

civile, il personale è regionale. E per quanto riguarda il quesito circa la voce alienazione, sottolinea che l'Istituto non ha effettuato alcuna vendita di patrimonio immobiliare.

La Commissione esprime parere favorevole con 18 voti a favore (PD, SEL-V), 4 contrari (LN), 10 astenuti (PDL, M5S, UDC).

- - - - -

- 171 - Proposta recante: "Approvazione del 1° provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012 dell'IBACN della Regione Emilia-Romagna. Proposta all'Assemblea legislativa" (delibera di Giunta n. 816 del 21 06 10)

CRISTOFORI illustra il provvedimento.

L'asestamento consiste nell'adeguamento delle poste relativo al fondo iniziale di cassa, dell'avanzo di amministrazione, dei residui attivi e passivi inseriti nel bilancio di previsione dell'esercizio 2010, rispetto alle risultanze del conto consuntivo finanziario 2009.

Relativamente al primo provvedimento generale di variazione, sono state apportate maggiori entrate collocate su competenti capitoli di spesa per un importo di € 326.590,00. Si tratta di € 120.000,00 derivanti dalla Regione come maggior contributo per progetti specifici. Con tale variazione l'importo complessivo in bilancio diventa così € 220.000, così ripartiti: € 50.000,00 per attività connesse alla legge n. 95 del 1994 in materia di dialetti della Regione Emilia-Romagna, € 170.000 per progetti specifici in base alla legge n. 29 del 1995, € 100.000,00 quale contributo regionale in base alla legge n. 18 del 2000, € 3.357,00 a titolo di cofinanziamento regionale a un progetto denominato APQ Balcani, subprogetto di cooperazione regionale intitolato MUSA (Monitoraggio microclimatico dei musei nei Balcani). In base a quest'ultimo la Regione ha individuato l'IBACN quale soggetto attuatore, si prevede un finanziamento all'Istituto pari a € 70.500,00.

Sottolinea che nel provvedimento di variazione è stato inserito l'importo di € 3.300,00 quale quota *cash*, il residuo verrà inserito soltanto alla firma del relativo contratto e non dovrebbe pervenire dalla regione, ma direttamente dal contratto. Tra le entrate, figura l'importo di € 84.309,25 per il programma SEBINA, oltre che quello di € 18.924,00 per il finanziamento del Landcommanderij per integrazione a un progetto europeo denominato "Aqueduct" che prevede l'acquisizione di competenze chiave attraverso l'educazione del patrimonio culturale. All'Istituto è stato concesso un finanziamento pari a € 30.340,00. La variazione netta risulta essere in aumento per un importo di € 1.993.667,00.

ZUCCHINI aggiunge che il progetto APQ Balcani è un progetto di cooperazione regionale ed è finanziato dal governo con fondi CIPE. Il meccanismo di finanziamento prevede una partecipazione della Regione pari al 5% con il residuo 95% a carico del Governo. Pertanto la somma pari a € 67.000,00 verrà

erogata dal Governo italiano. Chiarisce che tutti i progetti non recano oneri per la Regione, ma determinano benefici e risorse sul territorio. Il progetto "Aqueduct" finanzierà due progetti sperimentali con le scuole Carducci e il museo di Bologna - San Lazzaro per la formazione di operatori museali.

La consigliere **NOE'** chiede chiarimenti sui fondi europei.

ZUCCHINI precisa che una parte dei fondi FAS viene destinata ai progetti di cooperazione regionale. Le regioni c.d. Obiettivo 1, quelle del sud, hanno a disposizione risorse economiche da investire per progetti che coinvolgano obbligatoriamente l'altra parte dell'Adriatico. Nel progetto APQ Balcani, fungono da coordinatori generali le Regioni Sicilia e Puglia. L'obiettivo di tali progetti è quello di riversare le buone pratiche al di fuori delle Regioni italiane, coinvolgendo anche imprese locali. Per Bologna cita l'esempio del CNR che installa sistemi di microclima. All'attuatore del progetto APQ Balcani, viene chiesto di partecipare per una quota del 5%, di qui la variazione al bilancio di € 3.000,00. Se il contratto verrà firmato, si incasseranno € 67.000,00 dal Governo italiano.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** sottolinea che il CNR non è un'impresa privata. Definisce nebulosa l'operazione di individuazione delle imprese virtuose che trasferiscono le buone pratiche all'estero e chiede chiarimenti circa la motivazione della scelta del CNR.

ZUCCHINI sottolinea che il CNR è anche un'impresa, fattura ed ha partita IVA. Chiarisce comunque che il CNR ha operato in qualità di *spin off* rispetto ad un'altra società. In base alla legge istitutiva n. 18 del 2000, l'IBACN concede contributi ai musei che si vogliano dotare di monitoraggio dei microclimi. Una parte delle risorse devono essere attribuite per allestimento di tecnologie, sale espositive, adeguamenti normativi e pertanto alcune di esse sono state destinate per la dotazione di monitoraggio microclimatico. Al fine di attuare tale progetto, l'Istituto ha firmato una convenzione con il CNR per lo studio di tale sistema. La messa sul mercato del servizio di monitoraggio esula dalle competenze dell'Istituto. Il CNR quando ha deciso che l'esperienza pilota avviata con l'IBACN era matura per generare un'impresa l'ha costituita e per alcuni anni ha fornito i musei regionali.

La Commissione esprime parere favorevole con 18 voti a favore (PD, SEL-V), 4 contrari (LN), 10 astenuti (PDL, M5S, UDC).

Entra il consigliere Mazzotti.

- - - - -

- C06 Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali – Delega alle Comunità montane – Approvazioni statuti e regolamenti) sullo schema di decreto del Presidente della Giunta regionale “Approvazione statuto della Comunalità di Tornolo – Comune di Tornolo (PR)”
- C07 Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali – Delega alle Comunità montane – Approvazioni statuti e regolamenti) sullo schema di decreto del Presidente della Giunta regionale “Approvazione statuto della Comunalità di Tombeto - Comune di Albareto (PR)”
- C08 Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 (Normative per la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali – Delega alle Comunità montane – Approvazioni statuti e regolamenti) sullo schema di decreto del Presidente della Giunta regionale “Approvazione statuto della Comunalità di Granere – Lobbia –Tanugola – Caneto - Comune di Bardi (PR)”

Il presidente **LOMBARDI** propone di illustrare congiuntamente i tre schemi decreto, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi della legge regionale n. 35 del 1977, riferimento normativo per gli statuti di queste forme di usi civici.

La Commissione concorda.

BARGOSSi illustra i provvedimenti, che riguardano l'approvazione degli statuti delle Comunalie di Granere, Lobbia, Tanugola, Caneto, Tombeto e Tornolo nel parmense, del tutto simili nei loro contenuti e che la legge regionale del '77 prevede siano approvati con decreto del presidente della Giunta regionale.

Si tratta di beni di usi civici, con diritti di pascolo, legnatico, erbatico, estrazione di cave. Vi è un margine di discrezionalità disposta dai consigli delle Comunalie per diventare detentori di questi diritti, in alcuni casi dopo 6 mesi di residenza, in altri casi dopo 12 mesi. Per parte regionale, le disposizioni degli statuti sono sottoposte ad un vaglio di legittimità svolta dalla direzione generale Affari istituzionali e legislativi della Giunta, che ha rilevato una puntualizzazione sulla citazione normativa all'art. 9 (legge regionale n. 35 del 1977 come modificata dall'art. 39 della legge regionale n. 22 del 1997).

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (PD, PDL, LN, M5S, SEL-V, UDC), nessun contrario o astenuto su ciascun schema di decreto C06, C07 e C08.

- - - - -

- Informazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 sull'assunzione di dirigenti ai sensi dell'articolo 18 e del combinato disposto degli articoli 18 e 19 comma 9 della l.r. 43/2001 nell'organico della Giunta della Regione Emilia-Romagna

Il presidente **LOMBARDI** cede la parola per l'informazione sui contratti dei dirigenti della Giunta regionale al direttore generale all'organizzazione, mentre per le tre informazioni successive all'ordine del giorno, relative alle strutture dell'Assemblea legislativa, relazione il consigliere Mazzotti, questore dell'Ufficio di Presidenza.

BROCCOLI informa che la proposta di atto di deliberativo - per la quale è prevista l'informazione preventiva in Commissione - riguarda il rinnovo, o più precisamente la riassunzione, di 23 dirigenti con contratto a tempo determinato nelle strutture organizzative della Giunta regionale.

Di questi 23, 18 fanno riferimento all'art. 18 della legge regionale n. 43 del 2001, cioè sono dirigenti esterni a tutti gli effetti, nel senso che è personale assunto con contratto, senza aver precedentemente avuto un rapporto di lavoro con la Regione, mentre altri 5 dirigenti fanno riferimento all'art. 19, cioè si tratta di personale regionale non dirigente che ha avuto l'incarico dirigenziale e che quindi è posto in aspettativa sulla precedente qualifica e svolge attività dirigenziale.

Aggiunge che la proroga è per il periodo di un anno, dal 1° agosto 2010 fino al 31 luglio 2011, salvo un contratto che va a scadenza il 31 dicembre 2010. Per quest'ultimo il termine particolarmente breve è giustificato dalla collocazione nella direzione generale "Cultura. Formazione professionale. Lavoro", che attualmente è in fase di ipotesi di riorganizzazione e quindi prudenza vuole che il rinnovo dell'incarico sia disposto per un lasso di tempo sufficiente a completare la riorganizzazione e rivalutare successivamente l'incarico. Gli altri hanno un periodo di rinnovo di un anno, che è comunque breve rispetto alla durata media, collegato a due elementi.

Il primo al fatto che sono in corso procedure di concorsi per la dirigenza. Attualmente si sta svolgendo la parte interna, che vedrà le prove esplicitarsi nel mese di settembre, e pertanto la durata di contratti a tempo determinato su posti che poi potrebbero essere occupati da personale dirigenziale di ruolo della Regione prudenzialmente richiede che i contratti siano prorogati per un periodo breve.

Il secondo è collegato al fatto che il decreto-legge 78, cioè la manovra economica, pur non ancora consolidata nella legge di conversione, prefigura limiti all'utilizzo di contratti a tempo determinato, e quindi per evitare di trovarsi nel 2011 nella situazione di avere già caricato l'organico regionale con dei contratti per tutto l'anno e quindi rischiare di non rispettare gli obiettivi della manovra, la Regione si è tenuta prudenzialmente ad una scadenza di metà anno, per poi poter avere una certa flessibilità. Osserva che naturalmente la Regione non auspica che vi sia la possibilità di non procedere al rinnovo di questi

contratti, anzi potenzialmente se non sono sostituiti da dirigenti a tempo indeterminato potrebbero anche essere rinnovati.

Da un punto di vista delle condizioni contrattuali, nulla cambia rispetto alle attuali. Di conseguenza, non è previsto nessun incremento dal punto di vista retributivo, questo sia per scelta, ma anche perché diversamente si rischiava di cozzare contro le disposizioni del decreto-legge 78 anche in questo ambito. Le retribuzioni rimangono pertanto fissate nelle condizioni attualmente previste in ciascun contratto individuale dei dirigenti interessati.

Il consigliere **MANFREDINI** chiede chiarimenti in merito all'espletamento dei concorsi e al rinnovo dei contratti rispetto ad alcuni casi di mancato superamento dei test di selezione.

BROCCOLI chiarisce che le procedure svolte nella fase preliminare di selezione riguardano il concorso interno e non si sono ancora esaurite. Quindi questi funzionari regionali continuano a mantenere la qualifica dirigenziale con contratto a tempo determinato perché la procedura non si è ancora esaurita e l'inefficienza a quella fase preliminare della procedura concorsuale non determina immediatamente effetti, perché ciò comporterebbe che alcune strutture rimarrebbero scoperte. Precisa poi che, se alla fine del processo complessivo, concorso interno più concorso esterno, ci si ritrovasse a poter ricoprire tutte le posizioni dirigenziali con personale interno alla Regione, quel personale che non ha superato le prove non si potrebbe vedere riconfermato il contratto. Farlo ora, aggiunge, sarebbe un'ipotesi intempestiva, perché la Regione si troverebbe a non avere nessun altro da mettere a disposizione su quel determinato incarico, non avendo ancora concluso i concorsi a causa del contenzioso intervenuto.

Il consigliere **DEFRANCESCHI** chiede se in questi meccanismi di riassunzione è previsto il periodo di prova e se viene applicato.

BROCCOLI risponde che non viene applicato, perché si tratta di rinnovi di contratti e questo personale ha già superato il periodo di prova, come viene anche dichiarato nel testo del provvedimento e nelle clausole dei contratti individuali. Ribadisce che il periodo di prova è già stato superato in precedenza.

Il consigliere **POLLASTRI** chiede una valutazione complessiva nell'organigramma regionale della necessità di questo numero di incarichi dirigenziali.

BROCCOLI risponde che, dal punto di vista tecnico, la Regione Emilia-Romagna rispetto a tutti i parametri di virtuosità stabiliti a livello nazionale, ad esempio per poter accedere a quote aggiuntive previste dai contratti collettivi di lavoro, oppure, in precedenti leggi finanziarie per poter beneficiare della possibilità di assumere senza blocchi di assunzioni, ha presentato sempre i dati migliori nei rapporti tra spesa corrente e spesa del personale, fra numero dei dirigenti e popolazione. La Regione Emilia-Romagna infatti è tra le prime tre Regioni

italiane, insieme con la Regione Lombardia e alternativamente, a seconda dell'indicatore, la Toscana e il Veneto.

Conclude osservando che dalla fine degli anni '90 ad oggi la Regione ha diminuito in modo esponenziale il numero dei propri dirigenti, con diversi tipi di strumenti, dalla semplice mancata copertura del *turn-over*, alle risoluzioni incentivate ed ha raggiunto un obiettivo molto significativo di riduzione della dirigenza. Attualmente il rapporto è del tutto fisiologico rispetto ai parametri della pubblica amministrazione; qualche ambito di ulteriore miglioramento esiste sempre nelle organizzazioni, ma in un confronto tra le pubbliche amministrazioni regionali e statali sicuramente la Regione Emilia-Romagna rientra nella fascia alta di virtuosità.

La consiglieria **NOE'** chiede se i 18 dirigenti esterni hanno superato un concorso o sono stati selezionati dalla Regione.

BROCCOLI chiarisce che si tratta di personale che ha in essere contratti di questo tipo da tempo e che è stato incaricato, proprio perché la legge lo permette, per chiamata diretta, in relazione alla propria particolare esperienza e capacità professionale. Se fosse stato necessario il concorso, non sarebbe stato questo lo strumento. Precisa inoltre che normalmente si fanno anche richieste di segnalazione e di interesse alla copertura della posizione, nel senso che prima di procedere con i contratti ai sensi dell'art. 18, si offre sempre la posizione ai dirigenti interni e solamente nel caso di mancata risposta sul versante dirigenziale interno, successivamente si cerca all'esterno.

Nel caso di specie, recentemente non è stata fatta alcuna selezione, poiché si trattava di rinnovo di contratti che hanno anche una durata di sei o sette anni; non a caso la Giunta ha proceduto allo svolgimento di concorsi per ridurre il numero degli incarichi di dirigenti a tempo determinato, che sicuramente rientra nell'ambito della percentuale prevista dalla legge, ma che ora vede come obiettivo, una volta conclusa la fase concorsuale, l'abbattimento di questa chiamata dall'esterno e l'avvalimento da parte della Regione di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Commissione prende atto dell'informazione svolta.

- - - -

- Informazione ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge regionale n. 43 del 2001 sulla riassunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato – ex artt. 18 e 19 – ultimo comma – della l.r. 26.11.2001 n. 43, della dott. ssa Gloria Guicciardi
- Informazione ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge regionale n. 43 del 2001 sulla riassunzione con contratto individuale di lavoro a

tempo determinato – ex artt. 18 e 19 – ultimo comma – della l.r. 26.11.2001 n. 43, della dott. ssa Mara Veronese

- Informazione ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge regionale n. 43 del 2001 sull'ulteriore proroga del contratto individuale di lavoro e conferimento dell'incarico di direttore del Servizio Informazione del l'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 43/01 e dell'art. 26 della l.r. 17/04

Il consigliere **MAZZOTTI** si richiama a quanto già illustrato dal direttore generale della Giunta e riferisce sul rinnovo degli incarichi dei tre dirigenti dell'Assemblea legislativa, rispettivamente a capo del servizio "Gestione e sviluppo", "Coordinamento delle Commissioni assembleari" e del direttore generale del servizio informazione. In particolare, informa sulle clausole contrattuali relative alla scadenza, prevista al 31 dicembre 2010, e alle condizioni economiche, confermate rispetto alle attuali.

La Commissione prende atto dell'informazione svolta.

La seduta termina alle ore 16,45.

Verbale approvato nella seduta del 14 settembre 2010.

La Segretaria
Claudia Cattoli

Il Presidente
Marco Lombardi

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 5/2010

ogg. 119

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE
ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40
IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE
DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Relatore consigliere Luciano Vecchi

DOCUMENTO DI LAVORO

con l'indicazione degli emendamenti
presentati dalla Giunta regionale

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE.

INDICE

- Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 Cartografia regionale
- Art. 3 Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
- Art. 4 Interventi nel settore delle bonifiche (*emendamento n. 1 della Giunta regionale*)**
- Art. 4 bis Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa (*emendamento n. 2 della Giunta regionale*)**
- Art. 5 Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
- Art. 6 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 7 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 8 Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale
- Art. 9 Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a. (*emendamento n. 3 della Giunta regionale*)**
- Art. 10 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
- Art. 11 Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
- Art. 12 Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

- Art. 13 Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge regionale n. 24 del 2009)
- Art. 14 Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
- Art. 14 bis Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009 (emendamento n. 4 della Giunta regionale)**
- Art. 15 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 16 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 17 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 18 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 19 Edilizia universitaria
- Art. 20 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)
- Art. 21 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
- Art. 22 Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 23 Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009
- Art. 24 Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
- Art. 25 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984
- Art. 26 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992
- Art. 27 Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993
- Art. 28 Modifica alla legge regionale n. 42 del 1995

Art. 28 bis Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000 (*emendamento n. 5 della Giunta regionale*)

Art. 28 ter Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000 (*emendamento n. 6 della Giunta regionale*)

Art. 29 Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

Art. 30 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003

Art. 30 bis Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003 (*emendamento n. 7 della Giunta regionale*)

Art. 30 ter Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004 (*emendamento n. 9 della Giunta regionale*)

Art. 31 Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

Art. 31 bis Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009 (*emendamento n. 8 della Giunta regionale*)

Art. 31 ter Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010 (*emendamento proposto dalla Giunta regionale in Commissione "Politiche economiche"*)

Art. 32 Copertura finanziaria

Art. 33 Entrata in vigore

Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo, 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
- | | | |
|-----------------|------|--------------|
| Esercizio 2010: | Euro | 2.321.314,05 |
| 2011: | Euro | 2.212.440,16 |
| 2012: | Euro | 392.175,76; |
- b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)";
- | | | |
|-----------------|------|---------------|
| Esercizio 2010: | Euro | 2.371.170,00 |
| 2011: | Euro | 5.768.032,31; |
- c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
- | | | |
|-----------------|------|---------------|
| Esercizio 2010: | Euro | 5.205.272,04 |
| 2011: | Euro | 9.200.709,67 |
| 2012: | Euro | 8.035.000,00. |

Art. 2
Cartografia regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), è ridotta di Euro 320.400,00, a valere sul Capitolo 3840, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale.

2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro

100.000,00, a valere sul Capitolo 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia.

Art. 3

Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00, a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 – Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

Emendamento n. 1 (modificativo)

Il comma 2 dell'art. 4 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2010, dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 16332, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.”.

Art. 4

Interventi nel settore delle bonifiche

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione.
2. *L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro*

300.000,00, a valere sul Capitolo 16352, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica.

Emendamento n. 2 (aggiuntivo)

Fra l'art. 4 e l'art. 5 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

**Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

a) Cap. 21222	"Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"
Esercizio 2010:	Euro 500.000,00.”.

Art. 5

Fondo per la mobilità al servizio delle fiere

1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di Bologna di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 3.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 8 febbraio 2010, alla Società Bologna Fiere s.p.a., a valere sul Capitolo 23120, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 – Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi – Risorse statali.

Art. 6

**Integrazione regionale al programma
operativo regionale FESR 2007/2013
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.2.1. Sostegno allo *start-up* di nuove imprese innovative, prevista nel programma

operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali

Cap. 23758	"Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"
Esercizio 2010:	Euro 2.000.000,00."

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2009 le parole "al comma 2" sono sostituite ogni volta dalle parole "ai commi 2 e 2 bis".

Art. 7

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.996.900,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale.

Art. 8

Manutenzione straordinaria
dell'area invernale Corno alle Scale

1. Al fine della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

Emendamento n. 3 (sostitutivo)

L'art. 9 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

"Art. 9

**Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.**

1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro s.p.a.) e dall'articolo 41 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10100 – Sviluppo del turismo termale.”

Art. 9

*Partecipazione alla ricapitalizzazione della
Società Terme di Salsomaggiore s.p.a.*

1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della Società Terme di Salsomaggiore spa, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore s.p.a. e Terme di Castrocaro s.p.a.). A tal fine è autorizzata la spesa massima di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 29302, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10100 – Sviluppo del turismo termale.

Art. 10

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa**

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.

2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 – Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 11
Programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile

1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" e al fine di ottimizzare le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), la Regione è autorizzata a stanziare risorse aggiuntive, da utilizzare con le medesime modalità e destinazioni del programma, pari a Euro 15.000.000,00, a valere sul Capitolo 31116 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12650 – Programmi di riqualificazione urbana.

Art. 12
Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, è aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39050, nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.550.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.

Art. 13
Rete viaria di interesse regionale
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 13.421.800,00, a valere sul Capitolo 45184, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2009 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

"b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resi necessari a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999,

Esercizio 2010:	n. 3 e successive modifiche)" Euro 4.000.000,00;
c) Cap. 45175	"Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2010:	Euro 5.000.000,00."

Art. 14

Oneri derivanti dalla partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla Società per
azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 715.587,60, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Emendamento n. 4 (aggiuntivo)

Fra l'art. 14 e l'art. 15 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 14 bis Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2010, la somma di Euro 300.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, a valere sul Capitolo 47445 "Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009" afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 – Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni."

Art. 15
Lavori d'urgenza e provvedimenti
in casi di somma urgenza

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 4.800.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.

Art. 16
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2010.

Art. 17
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 31
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2010, in complessivi Euro 36.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 3.620.512,00;

- b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 19.800.000,00;
- c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 12.579.488,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20, costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2010, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:

- a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" – U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 98.421,60;
- b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" – U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 2.326.300,69;
- c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" – U.P.B. 1.5.1.2.18110
Euro 26.864,91.

3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

- a) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 1.901.579,18;

- b) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 571.680,68.".

Art. 18

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici universitari
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. L'articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 39

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali
per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono disposte, per l'esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73142, nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.".

Art. 19

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2010, una autorizzazione di spesa di

Euro 4.537.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale universitaria.

Art. 20

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
(modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009)

1. Il punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2009 è sostituito dal seguente:

“1) Cap. 75763 "Assegnazione all'INPS per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 9, Legge 19 luglio 1993, n. 236; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009) – Mezzi statali” afferente alla U.P.B. 25280 – Progetti speciali nel settore della formazione professionale – Risorse statali
Euro 10.436.935,00.”.

Art. 21

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 41, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 22

Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 42, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2009, per l'esercizio 2010, è aumentata di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 23

Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009

1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione

Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è autorizzata a concedere contributi straordinari per un importo pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla legge n. 117 del 2009, è autorizzata a concedere alla Provincia di Rimini contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali su tale rete per un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo 45179 nell'ambito della U.P.B 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

Art. 24

Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 45 della legge regionale n. 24 del 2009, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2010, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2009. Le autorizzazioni di spesa relative al 2009 ammontano complessivamente a Euro 300.895.613,38.

Progr.	Capitolo	UPB		Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	-	444.640,61
2)	2701	1.2.3.3.4420	-	274.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	-	6.974,59
4)	2775	1.2.3.3.4420	-	1.954.416,80
5)	3455	1.2.2.3.3100	+	141.324,03
6)	3840	1.2.1.3.1510	+	57.269,28
7)	3850	1.2.3.3.4440	+	47.837,38
8)	3905	1.2.1.3.1500	-	141.180,65
9)	3910	1.2.1.3.1510	+	7.367,36
10)	3925	1.2.1.3.1520	+	1.350.220,96
11)	3937	1.2.1.3.1510	-	1.611.645,13
12)	4270	1.2.1.3.1600	-	14.800,00
13)	4339	1.2.1.3.1611	+	18.720,72
14)	16332	1.3.1.3.6300	+	102.245,57
15)	16400	1.3.1.3.6300	-	1.422.320,45

16)	23028	1.3.2.3.8300	-	9.500.000,00
17)	23419	1.3.2.3.8350	-	68.936,06
18)	25525	1.3.3.3.10010	-	918.230,45
19)	30640	1.4.1.3.12630	-	861.287,08
20)	30885	1.4.1.3.12620	-	154.937,07
21)	31110	1.4.1.3.12650	-	3.862.637,99
22)	32097	1.4.1.3.12735	+	2.263.157,06
23)	32116	1.4.1.3.12820	-	1.500.000,00
24)	32123	1.4.1.3.12820	-	1.200.000,00
25)	35305	1.4.2.3.14000	-	1.000.000,00
26)	36188	1.4.2.3.14062	-	353.928,39
27)	37250	1.4.2.3.14170	-	163.600,00
28)	37374	1.4.2.3.14220	-	410.000,00
29)	37378	1.4.2.3.14223	+	92.525,00
30)	37385	1.4.2.3.14223	+	251.158,20
31)	38027	1.4.2.3.14310	-	500.759,91
32)	39050	1.4.2.3.14500	+	228.053,06
33)	39220	1.4.2.3.14500	-	158.889,08
34)	39360	1.4.2.3.14555	-	426.527,02
35)	41995	1.4.3.3.15820	-	585.910,24
36)	43027	1.4.3.3.16000	-	119.682,38
37)	43270	1.4.3.3.16010	+	507.022,39
38)	43672	1.4.3.3.16501	-	15.975.315,20
39)	45175	1.4.3.3.16200	-	7.037.888,53
40)	45177	1.4.3.3.16200	-	742.000,00
41)	45184	1.4.3.3.16200	-	2.600.000,00
42)	46125	1.4.3.3.16600	-	1.000.000,00
43)	47114	1.4.4.3.17400	-	89.316,79
44)	48050	1.4.4.3.17450	-	2.133.423,07
45)	57680	1.5.2.3.21060	+	101.252,21
46)	65714	1.5.1.3.19050	-	33.569,69
47)	65717	1.5.1.3.19050	-	525.000,00
48)	65770	1.5.1.3.19070	-	6.345.000,00
49)	70678	1.6.5.3.27500	-	224.397,55
50)	70718	1.6.5.3.27520	-	3.603.488,09
51)	71572	1.6.5.3.27540	-	376.543,27
52)	73060	1.6.2.3.23500	+	98.926,88
53)	73140	1.6.3.3.24510	+	300.000,00
54)	78410	1.4.2.3.14384	-	128,95
55)	78705	1.6.6.3.28500	-	562.110,81

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza

regionale) le parole “, ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione,” sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1984 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.”.

Art. 26

Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituita dalla seguente:

“d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;”.

Art. 27

Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SAPIR di Ravenna) è sostituito dal seguente:

“1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.”.

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è abrogata.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogate le parole: “nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6. Per missioni all'estero oltre al

rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell'importo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 6.”.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Emendamento n. 5 (aggiuntivo)

Fra l'art. 28 e 29 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 28 bis

Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è soppressa.”

Emendamento n. 6 (aggiuntivo)

Fra l'art. 28 e l'art. 29 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 28 ter

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) è inserito il seguente comma:

“3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000, le parole “precedente art. 26” sono sostituite dalle parole “precedenti articoli 26 e 5”.

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica

regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) è abrogata.

2. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 40 del 2002 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese dall'approvazione del bilancio.”.

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) è sostituito dal seguente:

“2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

- a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
- b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
- c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.”.

Emendamento n. 7 (aggiuntivo)

Fra l'art. 30 e l'art. 31 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 30 bis

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per

ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione fra loro) è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado.”.

Emendamento n. 9 (aggiuntivo)

Fra l'art. 30 e l'art. 31 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 30 ter

Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato.”.

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le parole “a decorrere dal terzo anno successivo” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal quarto anno successivo”.

2. Al comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole “nel biennio 2009-2010” sono sostituite dalle parole “nel triennio 2009-2011”.

3. Al comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 10 del 2008, le parole “fino al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2011”.

Emendamento n. 8 (aggiuntivo)

Fra l'art. 31 e l'art. 32 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**“Art. 31 bis
Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è inserito il seguente comma:

“1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative procedure espropriative.”.

**Emendamento (aggiuntivo)
proposto dalla Giunta regionale in Commissione “Politiche economiche”**

Fra l'art. 31 e l'art. 32 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

**“Art. 31 ter
Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010**

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010) è inserito il seguente:

**"Art. 41 bis
Sanzioni**

1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei seguenti casi:

a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle disposizioni dell'articolo 41;

b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990;

c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e all'articolo 6, commi 2 e 5, della legge regionale 26 luglio 2003, n.

14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.

4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi."

Art. 32
Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 33
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 5/2010

ogg. 120

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40.
PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Relatore consigliere Luciano Vecchi

DOCUMENTO DI LAVORO

con l'indicazione degli emendamenti
presentati dalla Giunta regionale

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2010-2012 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE
REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO
GENERALE DI VARIAZIONE

INDICE

- Art. 1 Stato di previsione delle entrate (emendamento n. 1 della Giunta regionale)**
- Art. 2 Stato di previsione delle spese (emendamento n. 2 della Giunta regionale)**
- Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009
- Art. 4 Mutui e prestiti
- Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
- Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
- Art. 7 Bilancio pluriennale
- Art. 8 Entrata in vigore

Emendamento n. 1 (modificativo)

1. Al comma 2 dell'art. 1 del presente progetto di legge la cifra di Euro 3.728.892.061,97 è modificata in Euro 3.705.250.999,42 e la cifra di Euro 1.419.612.419,38 è modificata in Euro 1.441.788.640,61.

Art. 1

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 3.728.892.061,97 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 1.419.612.419,38 quanto alla previsione di cassa.

Emendamento n. 2 (modificativo)

1. Al comma 2 dell'art. 2 del presente progetto di legge la cifra di Euro 3.728.892.061,97 è modificata in Euro 3.705.250.999,42 e la cifra di Euro 1.401.394.607,68 è modificata in Euro 1.427.255.952,64.

Art. 2

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di Euro 3.728.892.061,97 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 1.401.394.607,68 quanto alla previsione di cassa.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2009

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), dopo il capitolo "91322" è aggiunto il capitolo "91380,".

Art. 4
Mutui e prestiti

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale n. 25 del 2009, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, ed imputato al Capitolo 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è aumentato di Euro 34.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 20.000.000,00.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale n. 25 del 2009 è ridotto di Euro 46.000.000,00.

Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi
- Approvazione conto del tesoriere

1. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2009 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4208 del 23 aprile 2010, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 4207 del 23 aprile 2010, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2010 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi -, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio - e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa - della legge regionale sopramenzionata.

Art. 6
Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente

1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2010, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 3.647.336.376,66.

Art. 7
Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2010-2012, approvato dall'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 2009, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.